



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Il Procuratore della Repubblica

Prot. 335/25 Gwf.

Sostituti procuratori
Dirigente amministrativo
sede

Oggetto: disposizioni operative per l'utilizzo dell'applicativo APP – terza fase con decorrenza dal 1° dicembre 2025.

I.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, è stato esteso il novero degli atti da depositare e trasmettere con modalità telematiche attraverso l'applicativo APP (Applicativo per il Processo Penale).

1. Dal **1° gennaio 2025**, i seguenti atti devono essere depositati esclusivamente tramite APP:

- Richieste di archiviazione e riapertura delle indagini (già in vigore dal gennaio 2024);
- Richiesta di rinvio a giudizio e tutti gli atti relativi all'udienza preliminare (*artt. 416 ss. c.p.p.*);
- Applicazione della pena su richiesta (*artt. 444 ss. c.p.p.*);
- Richiesta di decreto penale di condanna (*artt. 459 ss. c.p.p.*);
- Sospensione del processo con messa alla prova (*artt. 464 bis ss. c.p.p.*).

2. Fino alle date di seguito indicate, è consentito il deposito anche in modalità cartacea:

• **31 marzo 2025:**

- Iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- Giudizio abbreviato (*artt. 438 ss. c.p.p.*);
- Giudizio direttissimo (*artt. 449 ss. c.p.p.*);
- Giudizio immediato (*artt. 453 ss. c.p.p.*).

• **31 dicembre 2025:**

- Misure cautelari (*artt. 272 ss. c.p.p.*);
- Impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

3. Fino al **31 dicembre 2025**, per gli atti non espressamente disciplinati dal decreto ministeriale (ad es. richieste di tabulati, convalida di provvedimenti precautelari o cautelari, incidente probatorio), è ammessa la modalità cartacea.

II.

Questo ufficio ha disciplinato le pregresse fasi di avvio della gestione dei procedimenti mediante l'applicativo APP con i provvedimenti:

- prot. n. 48 del 4 marzo 2025, con il quale, confermate le disposizioni organizzative già emesse in relazione agli atti di cui al punto 1., si disponeva l'avvio della sperimentazione dei flussi di cui al punto 2. nella prospettiva della loro obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2025.
- prot. n. 099 del 10 aprile 2025 con il quale, confermate le disposizioni organizzative già emesse, si disponeva:
 - a) l'utilizzo di APP per le **iscrizioni dei procedimenti Mod. 21 e dei Mod. 45** con parallelo mantenimento del fascicolo cartaceo, tenuto conto della incompletezza dei flussi e dei modelli di APP per la fase delle indagini preliminari e - in via sperimentale, in singoli procedimenti e previo accordo con il magistrato assegnatario, nell'ottica della progressiva digitalizzazione, la stampa delle sole informative di p.g. e delle memorie dei difensori e dei relativi indici degli allegati, senza procedere alla stampa di detti allegati, previa verifica della corretta e completa fruibilità di detti allegati in TIAP e in APP, salva la possibilità di procedere in seguito, su disposizione del magistrato, alla stampa totale o parziale di siffatti allegati;
 - b) la completa digitalizzazione dei fascicoli mod. 44 fin dalla loro iscrizione, con stampa della sola copertina del fascicolo (e della richiesta e del decreto di archiviazione, prima della trasmissione del fascicolo in archivio), salva la necessità di procedere a stampa degli atti, per i soli casi nei quali ciò sia strettamente necessario.
 - c) La gestione delle iscrizioni di diretta competenza del P.M. di turno tramite APP, con previsione che il fascicolo avrà composizione anche cartacea o solo digitale ai sensi dei precedenti punti a) e b).

III.

Si ritiene necessario effettuare un ulteriore *step* nella progressiva digitalizzazione dei fascicoli, anche in via sperimentale, prima di giungere alla digitalizzazione

totale, per la quale l'applicativo non pare ancora maturo, sia sotto il profilo della gestione documentale e redazionale, che sotto quello della completezza degli *alert* necessari ad avere il controllo completo del ruolo. Pertanto, a far data dal 1° dicembre 2025 il **flusso iscrizioni** di cui al punto 2. verrà gestito attraverso APP, con le seguenti modalità:

- 1) le **iscrizioni dei procedimenti Mod. 21** verranno effettuate tramite APP, con formazione del parallelo fascicolo cartaceo in cui confluirà la stampa della sola c.n.r., delle informative di p.g. e delle memorie dei difensori e dei relativi indici degli allegati (ove presenti), senza procedere alla stampa di detti allegati, previa verifica della corretta e completa fruibilità degli stessi in TIAP e in APP e salva la possibilità di procedere in seguito, su disposizione del magistrato e per i casi in cui sia indispensabile ai fini della consultazione dei documenti, alla stampa totale o parziale di siffatti allegati. Si procederà inoltre alla (necessaria) stampa ed alla scansione degli allegati trasmessi in formati non compatibili con l'applicativo;
- 2) (come già disposto con decorrenza 4 marzo 2025) le **iscrizioni dei procedimenti Mod. 44** continueranno ad essere gestite interamente in APP, con stampa della sola copertina del fascicolo (e della richiesta e del decreto di archiviazione, prima della trasmissione del fascicolo in archivio), salva la necessità di procedere a stampa degli atti, per i soli casi nei quali ciò sia strettamente necessario, nei limiti di cui al punto 1);
- 3) le **iscrizioni dei procedimenti Mod. 45** verranno gestite esclusivamente in APP, con stampa della sola copertina del fascicolo (e del provvedimento definitorio, prima della trasmissione del fascicolo in archivio), salva la necessità di procedere a stampa degli atti, per i soli casi nei quali ciò sia strettamente necessario, nei limiti di cui al punto 1);
- 4) le iscrizioni di diretta competenza del P.M. di turno (a titolo esemplificativo: procedimenti con arresti e/o perquisizioni e/o sequestri, fascicoli per reati da c.d. Codice Rosso) continueranno ad essere gestite tramite APP, tenuto conto della obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo anche per le successive fasi di giudizio direttissimo e immediato, di frequente applicazione da parte del P.M. di turno. Il fascicolo avrà composizione anche cartacea o solo digitale ai sensi dei precedenti punti 1), 2) e 3);
- 5) per gli atti generativi di procedimenti Mod. 21, 44 e 45 **non trasmessi tramite portali NdR e PDP**, si procederà a sperimentare, con il coordinamento del Magrif e del RID, modalità di digitalizzazione degli atti nell'ambiente dell'applicativo e con creazione del fascicolo cartaceo con contenuti limitati agli atti di cui sopra sub 1), 2) e 3). Solo laddove non sia possibile procedere in tal senso, l'iscrizione dei relativi procedimenti continuerà ad essere effettuata con le attuali modalità da *Regeweb*;
- 6) tenuto conto delle modalità di trasmissione non telematica della gran parte degli **esposti di competenza di questo ufficio ex art. 11 c.p.p.**, detti procedimenti continueranno ad essere iscritti a Mod. 21, 44 e 45 con le attuali modalità e con creazione del fascicolo cartaceo, salva la possibilità di procedere alla sperimentazione di modalità di digitalizzazione

nell'ambiente dell'applicativo, con il coordinamento del Magrif e del RID, di cui al punto 5).

Per i flussi del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato si confermano le disposizioni di cui alla nota prot. 099 del 10 aprile 2025, cit.

* * *

Come già disposto nelle disposizioni organizzative del 2 gennaio 2025, i fascicoli cartacei saranno *comunque* trasmessi – nell'assetto contenutistico sopra delineato - in tutti i casi di obbligo di deposito telematico e dovranno contenere la copia del provvedimento nativo digitale, con la sola eccezione dei fascicoli mod. 44. Non essendo prevista la gestione del flusso della richiesta di archiviazione al G.I.P. per i Mod. 45, essi andranno trasmessi con le modalità già in vigore.

* * *

Va peraltro ribadita la condivisione della soluzione organizzativa individuata dalla Presidente f.f. del Tribunale di cui al provvedimento n. 64 del 1° aprile 2025, con il quale – a seguito della intervenuta obbligatorietà della gestione dei flussi relativi alle fasi dei giudizi abbreviato, direttissimo e immediato con modalità esclusivamente telematiche ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p. – autorizzava i magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale ed il relativo personale di cancelleria a *ricorrere a modalità non telematiche per il deposito dei relativi atti in caso di problemi tecnici dell'applicativo APP o carenze/problematiche tecniche interessanti le dotazioni informatiche che impediscano o rendano difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività di udienza e conseguentemente l'efficiente esercizio dell'attività giurisdizionale... dando espressamente atto delle ragioni giustificative della deroga, nel verbale di udienza o con apposita attestazione contenente l'indicazione della tipologia delle problematiche riscontrate e richiamante espressamente il presente provvedimento.*

Detta soluzione organizzativa individuata dalla Presidente f.f. del Tribunale deve continuare a trovare applicazione anche per la fase di pertinenza della Procura della Repubblica – parimenti obbligatoria – attinente alle iscrizioni delle notizie di reato, fase connotata dalla esigenza di procedere con immediatezza all'avvio delle indagini, con la necessità di scongiurare che le sperimentate disfunzioni dell'applicativo possano incidere sulla loro speditezza (soprattutto in relazione ai cc.dd. “atti urgenti”, come tali pervenuti attraverso l'apposita sezione del Portale NdR, e più in generale a

tutti i casi in cui la mancata iscrizione attraverso l'applicativo possa incidere negativamente sulla rapidità delle indagini e sul tempestivo esercizio dell'azione penale).

Tanto premesso,

DISPONE

- che si proceda alla gestione del flusso iscrizioni e delle modalità di gestione dei fascicoli Mod. 21, 44 e 45, nei termini sopra descritti sub III., con decorrenza dal 1° dicembre 2025, demandando al Magrif ed al RID il coordinamento della sperimentazione ivi contemplata;
- che in relazione a tutti gli atti per i quali sia prevista come obbligatoria la modalità telematica di deposito ai sensi del D.M. Giustizia 27 dicembre 2024, in caso di problemi tecnici dell'applicativo APP e di carenze informatiche/telematiche che rendano difficoltoso il regolare ed efficiente svolgimento delle attività attinenti alle indagini ed all'esercizio dell'azione penale, i magistrati ed il personale amministrativo sono autorizzati a ricorrere a modalità non telematiche per la redazione ed il deposito di tali atti, attestando in calce all'atto le ragioni giustificative della deroga con indicazione della tipologia delle problematiche riscontrate tra quelle indicate nel presente provvedimento;
- che nei suddetti casi di adozione di modalità non telematiche per la redazione e il deposito degli atti, laddove non si possa procedere alla tempestiva conversione dell'atto in copia informatica, si proceda alla scansione dell'atto per il successivo deposito telematico ed inserimento nel fascicolo informatico attraverso il collaudato applicativo TIAP.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° dicembre 2025.

Il presente provvedimento va trasmesso per doverosa conoscenza al Presidente del Tribunale e, non comportando modifica del progetto organizzativo, agli stessi fini anche al Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Esso sarà altresì pubblicato con massima evidenza sul sito internet dell'Ufficio.

Perugia, 27 novembre 2025

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone